



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 80 del reg.	Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013/2015 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI
Data 19.09.2013	

L'anno duemilatredici il giorno 19 del mese di settembre alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
D'Antonio	Domenico	Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Vice Sindaco	X	
Prosperi	Alberto	Assessore Esterno	X	
Testa	Alessandra	Assessore	X	
Granaroli	Marco	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013/2015 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI" e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2013/2015 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI . -**

Propostadelg1 -2013

IL PROPONENTE

PREMESSO:

- che l'art. 39 - comma 1,19 e 20 bis - della L. n. 449/97 e s.m.i. stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

- che, in termini generali, il Dlgs.vo n. 165/2001 stabilisce che nelle Amministrazioni Pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1 - comma 1 - previa verifica degli effettivi fabbisogni;

- che, in particolare, l'art. 6 del D. Lgs.vo 165/2001 nonché gli artt. 89 e 91 del Dlgs.vo 267/2000 ribadiscono l'obbligo, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- che, ancora, ai sensi dell'art 6 commi 3 e 4 del Dlgs.vo 165/2001, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, si procede periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e che le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge 449/97 e s.m.i. e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

che, ai sensi dell'art 6 comma 6 dello stesso decreto legislativo, le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della L. n° 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/99;

- che l'art. 91, comma 1, del TUEL prevede che nell'ambito dell'ente locale, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, " *gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";

- che il comma 2 del medesimo art. 91 TUEL prevede che gli enti locali programmino le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

RILEVATO:

- che l'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano, analiticamente, motivate;
- che l'art. 34 della L. 289/2002 ha statuito in materia di procedure di reclutamento del personale per gli enti locali;
- che la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi nell'ambito di una attività orientata a logiche di risultato, in base alle quali l'Amministrazione deve perseguire le finalità attribuitegli e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;

Visto il comma 4 bis dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che il documento di programmazione triennale di fabbisogno di personale sia elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Dato atto che il modello organizzativo del Comune di Carsoli, deve perseguire le seguenti finalità:

- a) realizzare un assetto dei servizi funzionale alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica;
- b) ottimizzare le prestazioni dei servizi nell'interesse dei cittadini;
- c) realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;

RICHIAMATI:

- L'art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 il quale dispone in via di principio che *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative."*;
- L'art. 1, comma 118 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011) che ha apportato modifiche al regime delle assunzioni a tempo determinato negli Enti Locali recato dal comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.
- Che la predetta disposizione, come sostituita dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, e come da ultimo modificata dal D.L. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, prevede un divieto per gli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti Enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari od inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che

consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale previste dall'art. 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- La deliberazione n. 80/2011 con la quale la Corte dei Conti Lombardia ha ribadito che le procedure di mobilità godono di un "favore" legislativo e non rientrano nel limite del turnover del 20% (ora 40%) rispetto alla spesa delle cessazioni dell'anno precedente purché le operazioni di mobilità avvengano tra enti entrambi soggetti a vincoli sulla spesa di personale, l'Ente che assume il personale in mobilità abbia rispettato il patto di stabilità ed infine che il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti non sia superiore al 40% (ora 50%);

Rilevato che, ai fini della programmazione del fabbisogno per l'arco temporale in considerazione, non va tralasciato che questo Ente, a vocazione turistica, in alcuni periodi dell'anno subisce un incremento della popolazione con tutti i disagi e le difficoltà che ne derivano, in particolar modo, per la gestione della viabilità, dell'igiene sul territorio e per la gestione di tutti gli eventi (feste, manifestazioni etc.);

che, i periodi dell'anno in cui si registra maggiore afflusso turistico e, pertanto, si verificano le condizioni della stagionalità, in linea di massima, vanno da giugno a metà settembre;

che, pertanto, occorre assicurare il potenziamento dell'organico per i periodi di maggiore afflusso turistico, facendo ricorso alle assunzioni stagionali, nel più rigoroso rispetto della disciplina di cui all'art. 36 del Dlgs.vo 165/2001, come novellato dal D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008;

VISTO, in tal senso, il comma 5 bis dell'art. 208 del Dlgs.vo 285/92 e s.m.i., introdotto dalla L. 296/2006 che prevede, tra l'altro, che *"la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro*";

che la parte delle spese per le assunzioni stagionali, effettuate ai sensi della normativa sopra citata non concorre alla determinazione del limite di spesa del personale (vedi Corte dei Conti Veneto parere n. 18 del 14/09/2007, Ragioneria Generale dello Stato –nota 31 marzo 2008 n. 0034748);

RILEVATO, peraltro, che questa Amministrazione non ha rispettato il patto di stabilità interno pertanto per il C.E. incorre nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, quale disposto dall'art. 76 del D.L. 112/2008 il quale testualmente recita:

" In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che su configurino come elusivi della presente disposizione";

DATO ATTO:

- Che la previsione di spesa per il personale per l'anno 2013, comprensiva del fondo per la contrattazione decentrata, risulta in riduzione rispetto alla medesima previsione di spesa dell'anno 2012;
- Che l'incidenza delle spese di personale è superiore al 35% delle spese correnti, ed è attestata al 36,77%, tenuto conto delle spese di personale sostenute dalle società partecipate, come da prospetto sottoscritto dal responsabile Servizio Finanziario allegato al presente atto (All. B);

- Che questo non versa nella situazione di Ente strutturalmente deficitario di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO:

che, in seno alla conferenza dei servizi, di cui al verbale datato 24.07.2013, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (all. C), i Responsabili delle posizioni organizzative di questo Ente, intervenuti alla predetta conferenza, hanno elaborato una proposta del documento di programmazione triennale del fabbisogno personale, dando atto che:

- nell'anno 2013 non sono previste nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e di qualsiasi tipo, incorrendo questo Ente nel divieto generalizzato di assunzioni disposto dall'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, per non aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2012;
- negli anni 2014 - 2015 non saranno proposte nuove assunzioni a tempo indeterminato e saranno attivate, ove necessario e qualora ne ricorrano i presupposti:
 - le sostituzioni del personale cessato per dimissioni e collocamento a riposo nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
 - Le sostituzioni del personale cessato per mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
 - Le assunzioni per turn-over del personale di polizia locale;

Che per i predetti anni 2014-2015 è comunque prevista la assunzione stagionale (o comunque ricorso a contratti di lavoro flessibile nel rispetto delle norme di legge in materia e specificatamente dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 9, comma 28 del D. L. 78/2010) di n. 2 vigili urbani – part-time – 20 ore settimanali – mesi 3, ai sensi delle disposizioni di cui al novellato comma 5 bis del D. Lgs. n. 285/1992;

VISTA la attestazione resa dal revisore dei conti ai sensi del richiamato art 19 comma 8 del legge 448/98 (allegata alla presente sub lett. D);

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, dover provvedere alla approvazione del programma triennale e del piano annuale delle assunzioni, come da allegato A alla presente;

CONSIDERATA la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione qualora si verificassero esigenze tali da determinare cambiamenti del quadro di riferimento o esigenze organizzative di tipo diverso, relativamente al triennio in considerazione;

VERIFICATA la coerenza dell'atto di programmazione in oggetto con il bilancio di previsione 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015 in corso di redazione;

VISTA la dotazione organica, come rideterminata con deliberazione di G.C. n. 97 del 15.09.2006;

VISTA la ricognizione effettuata con deliberazione di G.C. n. 69 del 23.07.2013, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come riformulato dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) da cui si evince che nell'organico del Comune di Carsoli non risultano situazioni di soprannumero né comunque eccedenze di personale, e in relazione alle esigenze funzionali e in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente stesso;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 72 del 14/08/2013, relativa alla adozione del "Piano delle azioni positive" per il triennio 2013/2015;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione;
3. Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il programma triennale del fabbisogno del personale 2013-2015 ,nonché il piano annuale delle assunzioni 2013,di cui all'allegato prospetto A);
4. Di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, nonché il piano delle assunzioni per l'esercizio 2013, come definito con il seguente provvedimento risulta coerente con gli schemi del bilancio di previsione 2013, della Relazione revisionale e programmatica 2013/2015 e del bilancio pluriennale 2013/2015;
5. Di dare atto che il presente programma delle assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsivoglia sopravvenuto fabbisogno che, allo stato attuale, non è possibile prevedere e/o definire;
6. Di dare atto che dell'adozione del presente provvedimento verrà data informazione alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1/04/99;
7. Di rimettere, in ossequio e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, la programmazione in oggetto al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il proponente

F.to Dott. Domenico D'Antonio

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

ASSUNZIONI

ANNO 2013

- Non sono previste nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e di qualsiasi tipo, incorrendo questo Ente nel divieto generalizzato di assunzioni disposto dall'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, per non aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2012;

ANNO 2014

- Non sono previste nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.
- E' prevista la assunzione stagionale (o comunque il ricorso a contratti di lavoro flessibile nel rispetto delle norme di legge in materia e specificatamente dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 9, comma 28 del D. L. 78/2010) di due vigili urbani – part-time 20 ore - per n. 3 mesi, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 564 della L. 296/96);
- Saranno attivate ove necessario e qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sui vincoli alle assunzioni e sulla riduzione progressiva delle spese di personale:
 - a) le sostituzioni del personale cessato per dimissioni e collocamento a riposo nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
 - b) Le assunzioni per mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
 - c) Le assunzioni per turn-over del personale di polizia locale;

ANNO 2015

- Non sono previste nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.
- E' prevista la assunzione stagionale (o comunque il ricorso a contratti di lavoro flessibile nel rispetto delle norme di legge in materia e specificatamente dell'art. 36 del D. lgs. 165/2001 e dell'art. 9, comma 28 del D. L. 78/2010) di due vigili urbani – part-time 20 ore - per n. 3 mesi, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 564 della L. 296/96);
- Saranno attivate ove necessario e qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sui vincoli alle assunzioni e sulla riduzione progressiva delle spese di personale:
 - a) le sostituzioni del personale cessato per dimissioni e collocamento a riposo nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
 - b) Le assunzioni per mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
 - c) Le assunzioni per turn-over del personale di polizia locale.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 26.09.2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 8775 in data 26.09.2013 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 26.09.2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
